

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Tel. 0498236179 - Fax 0498236184

N. 1057/10 R.V.G.

NEL RICORSO TRA / PER:

SASSO DEL VERME FABRIZIO

c/
AGENZIA DEL TERRITORIO - SERV. DI PUBBLIC. IMMOB. - PADOVA

In esecuzione del disposto degli artt. 134 e 175 c.p.c. si comunica che IL PRESIDENTE del TRIBUNALE in data 28/5/10-31/5/10, nel ricorso sopraindicato, ha pronunciato l.l... seguente decreto / ordinanza:

vedi allegato

Padova 01/06/10



IL CANCELLIERE

DA NOTIFICARE A :

NOT. SASSO DEL VERME FABRIZIO FAX 049.8876450

P.M. SEDE FAX 400



h^c 1057/10 RRG
h^c 921/10 Cien

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA

il Presidente del Tribunale, letto il ricorso proposto il 14 aprile 2010 dal notaio Fabrizio Sasso Del Verme (1057/2010 V.G.) ex art. 113 bis disp. att. del codice civile e 745 c.p.c. avverso il provvedimento con il quale, in data 18.3.2010 il Conservatore dei Registri Immobiliari di Padova (Agenzia del Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare), ha rifiutato di eseguire la formalità della annotazione di surrogazione, ai sensi dell'articolo 2843 c.c., a margine dell'ipoteca iscritta in data 14.10.2008 ai numeri 44880/9927 in favore della Deutsche Bank Spa ;
letta la documentazione prodotta ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 maggio;

premesse che :

il Conservatore dei registri immobiliari ha ritenuto, nel provvedimento reclamato, che l'atto di quietanza depositato, in copia conforme, a sostegno della richiesta di annotazione non ha i requisiti formali previsti dall'articolo 2835 del c.c. in quanto, non risultando depositato negli atti del notaio che ne ha effettuato l'autentica, avrebbe dovuto essere depositato in originale in base alla norma appena richiamata ;

considerato che :

l'atto di quietanza per annotamento di surrogazione è stato firmato in data 22.10.2010 con firma digitale dal procuratore della Deutsche Bank Spa, autenticata dal notaio Riccardo Genghini di Milano il quale ha del pari rilasciato una certificazione di conformità della copia cartacea sostitutiva di documento informatico originale firmato digitalmente;
trattandosi di documento redatto su supporto informatico ed essendo impossibile la produzione in originale dello stesso, deve trovare applicazione nel caso di specie la norma di cui all'articolo 2-bis dell'articolo 23 del d.lgs. 82/2005 secondo il quale "le copie su supporto cartaceo di documento informatico sottoscrittocon firma digitale , sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"
la disciplina predetta deve certamente valere anche per la disposizione dettata dall'art.2835 del c.c. in riferimento alla quale è stata rifiutata dall'Agenzia del Territorio l'iscrizione della formalità dell'annotamento di surroga;
la predetta conclusione rende superfluo ogni valutazione su quale sia il titolo di cui si è chiesta l'annotazione (la quietanza , il contratto di mutuo o un atto complesso) e sull'eventuale effetto derogativo dell'articolo 8, comma 2, della legge 40/2007 sulla richiamata disposizione codicistica;
per quanto sopra detto il ricorso appare fondato e non giustificato il rifiuto opposto dalla Agenzia del Territorio di eseguire la formalità della annotazione di surrogazione, ai sensi dell'articolo 2843 c.c.

P.Q.M.

visti gli artt. 2674 C.C., 113 bis Disp. Att. C.C. e 745 C.P.C.

ORDINA


alla Agenzia del Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare di Padova di procedere alla esecuzione delle formalità della annotazione di surrogazione ai sensi dell'articolo 2843 del c.c., a margine dell'ipoteca iscritta in data 14.10.2008 ai numeri. 44880/9927 in favore della Deutsche Bank Spa

MANDA

alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti, e al P.M. in sede per gli adempimenti previsti dall'art. 113 bis III° comma disp. att. c.c.

Padova, 28 maggio 2010

Il Presidente



Depositato in Cancelleria

il 31/5/10

Il Cancelliere

